



# COMUNE DI LEVERANO

PROVINCIA DI LECCE

## Deliberazione Originale della Giunta Comunale

**N. 175 del 05/11/2025**

<b>OGGETTO:</b>	DUP 2026/2028 . SEZIONE OPERATIVA - PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2026 / 2028. - VERIFICA DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE 2026. DETERMINAZIONI.
-----------------	--

L'anno 2025 il giorno 5 del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
ROLLI Marcello	Sindaco	Sì	
CAGNAZZO Ines Serena	Vice Sindaco	Sì	
GALA Maria Antonietta	Assessore	Sì	
MUCI Carmine Antonio	Assessore	Sì	
VALENTINO Luigi Piero	Assessore	Sì	
ZECCA Andrea Antonio	Assessore	Sì	

Assiste, per le funzioni di legge, IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Dario VERDESCA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato legale il numero dei convenuti, il sig. MARCELLO ROLLI - IL SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

**Ritenuto**, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, fornire indirizzo al Responsabile del Servizio Personale per la redazione della Sezione Operativa della programmazione del Fabbisogno di Personale per il DUP triennio 2026-2028, che confluirà nell'approvando DUP 2026/2028;

**Dato atto** che con propria deliberazione n. 155 del 30/10/2024 si dava indirizzo al Responsabile del Servizio Personale per la redazione della Sezione Operativa della programmazione del Fabbisogno di Personale per il DUP triennio 2025-2027, confluita nel DUP 2025/2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 16/12/2024;

**Rilevato** che la dotazione organica viene definita nei limiti delle risorse finanziarie quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali;

**Richiamate** le seguenti disposizioni legislative in materia di assunzione di personale:

- l'articolo 2, del D.Lgs. n. 165/2001 secondo il quale le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo che attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'articolo 5 del succitato D.Lgs che afferma che le pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2 del D.Lgs medesimo;
- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che dispone l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n.482/68;
- l'articolo 35, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che stabilisce che le procedure relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'articolo 39 della Legge 449/1997;
- gli articoli 89 e 91 del Testo Unico EE.LL. (D.Lgs. n. 267/2000), che rimettono all'autonomia ed alla discrezionalità degli Enti Locali, compatibilmente con i vincoli di bilancio ed in coerenza con le leggi finanziarie, la determinazione e la consistenza dei propri organici, la programmazione triennale delle assunzioni e degli effettivi fabbisogni del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n.68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che impone a tutte le amministrazioni pubbliche l'effettuazione della ricognizione annuale di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti;

**Considerato** che l'obbligo di programmazione in materia di assunzione del personale è sancito dall'articolo 6, commi da 1 a 4 del D.Lgs. n. 165/2001 come da ultimo aggiornamento con D.Lgs. n. 75/2017;

**Dato atto che**, alla luce di dette disposizioni, risulta evidente che l'articolo 6 del Decreto Legislativo n.165/2001, come modificato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 75/2017, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Pubbliche Amministrazioni", emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (D.M. 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2018, n. 173), si sostanzia ora in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa;

**Accertato** che l'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che *"Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

**Considerato** inoltre che, al fine di procedere alla redazione della programmazione del fabbisogno del personale 2026/2028, in base alla normativa vigente, si rende necessario ricostruire brevemente l'attuale articolato quadro normativo, recentemente così modificato:

✓ Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, cd. Decreto Crescita, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 art. 33, comma 2, recante “Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria”, nel quale si legge testualmente: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia superiore. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

**Richiamato** anche, per quanto qui rileva, l'articolo 3 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.114/2014, “Semplificazione e flessibilità nel turn over”, nel testo attualmente vigente, il quale prevede, per quanto riguarda le Regioni e gli Enti Locali, quanto segue:

✓ comma 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di

personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

✓ omissis

✓ comma 5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.

✓ comma 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

**Dato atto che** in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto ministeriale attuativo delle disposizioni contenute al comma 2, dell'articolo 33, del D.L. n. 34/2019, come sopra richiamate, ossia il D.M. 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” con il quale sono state individuate le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;

**Evidenziato** che tali misure hanno innovato profondamente il quadro normativo di riferimento, introducendo la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

**Rilevato** che nell'articolo 2 del citato decreto, ai fini delle disposizioni ivi previste, si forniscono le seguenti definizioni:

a) spesa del personale: “impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato”;

b) **entrate correnti**: “media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata”;

**Dato atto** che, alla luce dei successivi articoli 3 e 4, questo Ente rientra nella fascia demografica “f” relativa ai comuni da 10.000 a 59.999 abitanti e che il valore soglia del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti che consente l’incremento delle spese di personale è fissato nella misura del 27,00% (articolo 4, comma 1 – Tabella 1);

**Visti** in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.M. 17 marzo 2020 che espressamente prevedono:

✓ comma 1 “ In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;

✓ comma 2 “Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione”.

**Accertato** che, poiché il rapporto tra la spesa complessiva del personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato (2024) e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione dell’ultima annualità considerata, è inferiore al valore soglia del 27,00%, il Comune di Leverano può incrementare, per l’anno 2026, la spesa del personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia del 27,00%, il tutto come meglio esplicitato nel sottoindicato prospetto:

ANNO		2026		
ANNO		2025	VALORE	FASCIA
Popolazione al 31 dicembre		2025	13.476	f
ANNI		2024	VALORE	
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	(a)		1.603.414,64 €	(I)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2022	8.890.067,44 €	
		2023	9.603.873,53 €	
		2024	9.381.669,50 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			9.291.870,16 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2024	335.007,03 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(b)		8.956.863,13 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)	(c)			17,90%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM	(d)			27,00%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM	(e)			31,00%

  

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI	
ENTE VIRTUOSO	

  

ENTE VIRTUOSO		
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	814.938,40 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	2.418.353,04 €
Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti in caso di applicazione incremento teorico massimo	(g)	27,00%
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(h)	2.418.353,04 €

**Evidenziato** pertanto che, in relazione ai dati sopra riportati, questo Comune rientra tra gli enti "virtuosi" che nel corso del corrente esercizio possono incrementare la spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato;

#### Rilevato:

- che la ricognitoria avviata per l'approvazione del presente fabbisogno assunzionale 2026-2028, evidenzia - come da riunione dei capisettore e del Segretario Generale del 05/11/2025, prot. n. 19726;
- che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento minimo dei corretti standard gestionali;
- che i processi di organizzazione ed ottimizzazione del lavoro fino ad ora attuati (impostati in un'ottica di una costante razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;
- che non risultano eccedenze di personale e, quindi, non è necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale, ai sensi del sopra richiamato articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

#### Rilevato che:

- detto programma in via di fatto, in ragione delle limitazioni in termini assunzionali, mira a preservare il livello qualitativo dell'erogazione dei servizi;
- nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028, sono previsti programmi e obiettivi che supportano i contenuti assunzionali approvati con la presente;

**Richiamato** l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n.75/2015, il quale al comma 3, prevede che "In sede di definizione del piano di cui al comma 2 (Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale – P.T.F.P.), ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario

massimo della medesima...”

**Considerato** che la recente giurisprudenza ha illustrato un criterio maggiormente flessibile precisando che le amministrazioni, all'interno del limite finanziario massimo (spesa potenziale massima), ottimizzando l'impiego delle risorse pubbliche, perseguendo obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini mediante l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale (in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e delle performance, nonché con le apposite linee di indirizzo), possono procedere all'eventuale rimodulazione della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

**Considerato** che, in base alla documentazione agli atti, questo Comune:

- garantisce il contenimento del rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti entro il limite soglia di cui al D.M. 17 marzo 2020;
- ha rispettato il pareggio di bilancio nell'esercizio finanziario 2024 ed ha approvato il bilancio pluriennale 2025/2027, improntato anch'esso al rispetto dei vincoli legislativi di bilancio (la Legge di bilancio 2019, ha previsto ai commi da 819 a 826 l'abolizione dell'obbligo del rispetto del saldo finanziario non negativo in termini di competenza in vigore dal 2016 - pareggio di bilancio);

**Considerata** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, proposta con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni, anche legislative, del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

**Accertato** che, per quanto riguarda l'acquisizione di personale mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità, l'articolo 9, comma 28 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, nel testo attualmente vigente, fissa, per gli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, un limite di spesa pari a quella sostenuta nell'esercizio 2009 che per il comune di Leverano risulta essere pari ad € 116.893,89 (oneri previdenziali ed irap inclusi);

**Ritenuto** che le eventuali assunzioni a tempo determinato, che dovessero essere effettuate per esigenze strettamente necessarie a garantire il normale funzionamento degli uffici, dovranno essere effettuate nel rispetto dei limiti di legge di cui sopra;

**Vista** la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/05/2020 pubblicata sulla G.U. n. 226 del 11/09/2020;

**Acquisiti** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal responsabile del Settore Economico Finanziario -Personale;

**Dato atto** che in fase di approvazione della proposta del DUP 2026/2028 da parte della Giunta Comunale si procederà all'acquisizione del parere del Revisore dei conti per la programmazione del fabbisogno del personale (da inserire nella sezione operativa);

**Ribadito che**, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, si intende fornire indirizzo al Responsabile del Servizio Personale per la redazione della Sezione Operativa della programmazione del Fabbisogno di Personale per il DUP triennio 2026-2028, che confluirà nell'approvando DUP 2026/2028 secondo le indicazioni di cui al presente deliberato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

## **DELIBERA**

- 1. Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. di** fornire indirizzo al Responsabile del Servizio Personale per la redazione della Sezione Operativa della programmazione del Fabbisogno di Personale per il DUP triennio 2026-2028, che confluirà nell'approvando DUP 2026/2028, secondo le seguenti indicazioni:

### **– PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO ANNO 2026 – 2027 – 2028:**

#### **Anno: 2026**

- A. concorso per assunzione di una unità a tempo indeterminato full time appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Cat. D) -profilo tecnico - senza avvalersi dell'istituto della c.d. mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001;
- B. assunzione di una unità a tempo indeterminato full time appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Cat. D) -area della polizia locale – tramite l'istituto della c.d. mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, oppure utilizzo graduatoria di altro ente, oppure concorso pubblico, previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001;
- F. assunzione di una unità a tempo indeterminato full time ex qualifica di “Istruttore di Vigilanza” cat. C1 “Area degli Istruttori” - da assumere tramite utilizzo della graduatoria vigenti in questo Comune, senza avvalersi dell'istituto della c.d. mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001;
- G. assunzione di una unità a tempo indeterminato full time appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (ex Cat. D) – profili amministrativo contabile – tramite l'attivazione dell'istituto delle progressioni verticali ordinarie di cui all'art.52, comma 1bis, D.lgs. n.165/2001;
- H. assunzione di una unità a tempo indeterminato full time appartenenti all'area degli istruttori -profilo amministrativo ( ex Cat. C)- da assumere tramite concorso senza avvalersi dell'istituto della c.d. mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, o utilizzo di graduatorie vigenti di altri Enti ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 350/2003, o mobilità volontaria, previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001;



- I. assunzione di una unità a tempo indeterminato full time appartenenti all'area degli istruttori -profilo tecnico ( ex Cat. C) - da assumere tramite concorso senza avvalersi dell'istituto della c.d. mobilità volontaria ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001, o utilizzo di graduatorie vigenti di altri Enti ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 350/2003, o mobilità volontaria, previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.lgs. 165/2001;

**Anni: 2027 – 2028**

A. non è prevista per il biennio 2027/2028 nessuna assunzione

**- PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:**

**Anni: 2026:**

- A. assunzione di due unità di istruttori (uno tecnico e uno amministrativo) a tempo determinato per 12 ore settimanali cadauno sino al 31/12/2026 tramite l'art.1, comma 557, L.311/2004 (SCAVALCO d'ECCEDEENZA)
- B. assunzione di una unità di funzionario E.Q. a tempo determinato per 12 ore settimanali cadauno sino al 31/12/2026 tramite l'art.1, comma 557, L.311/2004 (SCAVALCO d'ECCEDEENZA)
- C. n.4 unità C1 part time Ufficio di Staff (art.90 D.Lgs. 267/2000), n.1 unità D1 tecnico art. 110 comma 1 Tuel, Vigili Urbani (tempo determinato secondo le disponibilità consentite dalla normativa vigente)

**Anni: 2027 – 2028**

- A. n.4 unità C1 part time Ufficio di Staff (art.90 D.Lgs. 267/2000), n.1 unità D1 tecnico art. 110 comma 1 Tuel, Vigili Urbani (tempo determinato secondo le disponibilità consentite dalla normativa vigente).

**3. Di dare atto** che questo Comune rispetta i parametri di virtuosità di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 e al relativo D.P.C.M. attuativo del 17 marzo 2020, in quanto il rapporto tra le spese per il personale dell'anno 2024 e le entrate correnti del triennio 2022/2024 al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità relativo al bilancio di previsione dell'anno 2024, è pari al 17,90%;

**4. Di definire** la propria consistenza della dotazione organica, sia in termini quantitativi che qualitativi, nel numero e tipologia di personale dato dal personale in servizio al 31.12.2025;

**5. Di dare atto** che sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs.n.165/2001, l'attuale organigramma del personale di questo Ente, in coerenza con la programmazione approvata con la presente, non presenta situazioni di esubero ed eccedenza di personale;

**6. Di riservarsi** la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione del Fabbisogno di Personale , qualora si verificassero variazioni o diverse interpretazioni del quadro normativo di riferimento o esigenze diverse per garantire il miglior funzionamento dell'Ente;

**7.Di disporre** che il presente documento, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione, venga incluso nell'apposita sezione operativa del D.U.P. 2026/2028 e portato ad integrazione dello stesso;

**8.Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, comunitaria, regionale e dei regolamenti in vigore presso questo Ente. Il presente provvedimento, inoltre, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

Leverano, lì 22/10/2025

Il responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria  
**Roberto BLASI**

IL PRESIDENTE MARCELLO ROLLI - IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. DARIO VERDESCA
--	--

Prenotazione Spesa						
Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo
1		2026	APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2026/2028 E PIANO ANNUALE 2026. VERIFICA DELLE ECCEDEXENZE. DOTAZIONE ORGANICA			1,00

Si attesta la prenotazione dell'impegno di spesa.

Leverano,

**Il responsabile del procedimento del servizio di ragioneria**  
**Dott.ssa Gilda MY**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE  
BLASI Roberto

#### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE  
Dott. BLASI Roberto

#### ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

R.P. n.

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno e vi resterà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000 e contestualmente

- ☐ viene trasmesso in elenco ai signori capigruppo ai sensi dell'art.125, del D.lgs 267/200, con lettera prot. n. ;  
☐ viene trasmesso alla Prefettura con lettera prot n in data odierna (art. 135 D. Lgs. 267/2000);

li, .....

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
LEZZI Anna Lucia

.....

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/11/2025

- [ ] decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);  
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

li, .....

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
LEZZI Anna Lucia

.....

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

---